

215.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge di conversione n. 2691:		Missioni vevoli nella seduta del 12 luglio 1993	
<i>(Articolo unico)</i>	4929	4957
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	4929	Proposta di legge costituzionale (Annunzio)	4957
(Articoli del relativo decreto-legge)	4934	Proposte di legge:	
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	4943	(Annunzio)	4957
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	4958	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	4957
Domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione (Annunzio)	4958	Richiesta ministeriale di parere parlamentare	4959
Interrogazioni (Annunzio)	4959	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	4959

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,
DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1993, N. 149, RECANTE INTERVENTI
URGENTI IN FAVORE DELL'ECONOMIA (2691)*

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 marzo 1993, n. 58.

**MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

All'articolo 1, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

* 1-bis. Le garanzie concesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, da soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse, di cui sia stata previamente accertata l'insolvenza, sono assunte a carico del bilancio dello Stato. A tal fine è stanziata la somma di lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993 per un periodo di dieci anni. Al relativo onere si provvede, per gli anni 1993, 1994 e 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-

tivo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno.

1-ter. Per il consolidamento delle passività onerose delle cooperative e dei loro consorzi operanti nel settore agricolo, derivanti da operazioni creditizie poste in essere al 31 dicembre 1992, può essere concesso il concorso nel pagamento degli interessi entro il limite di impegno di lire 20 miliardi, su mutui ad ammortamento quindicennale. I mutui agevolati di cui al presente comma sono considerati a tutti gli effetti operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dalla garanzia fideiussoria della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, con imputazione sulla quota iscritta come limite d'impegno ».

All'articolo 2:

al comma 2, al capoverso, primo periodo, le parole: « o ad operatori aventi sede in Italia e autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, » sono sostituite dalle seguenti: « nonché ad enti creditizi e società finanziarie di partecipazione iscritti nel-

l'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, »; *al secondo periodo, dopo le parole: « altresì utilizzato » sono inserite le seguenti: « , nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti, »; dopo le parole: « imprese, attraverso » è inserita la seguente: « gli »; le parole: « , con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 » sono soppresse;*

al comma 3, le parole: « legge 29 luglio 1952, n. 949 » sono sostituite dalle seguenti: « legge 25 luglio 1952, n. 949 »;

al comma 5, al capoverso, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

** a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988: 45 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;*

b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del citato regolamento (CEE) n. 2052/88: 55 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a);

c) per le rimanenti zone: 65 per cento del tasso di riferimento come definito alla lettera a) »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per l'anno 1993 è sospesa la riserva prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22, a valere sulle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

6-ter. Per il medesimo anno 1993 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede ad assegnare le risorse in base alle esigenze di finanziamento »;

il comma 11 è sostituito dai seguenti:

« 11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano secondo le vigenti normative in materia le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

11-bis. Le proposte di cui al comma 11 devono essere inviate alla regione territorialmente competente la quale, in applicazione dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, assicura alle proposte stesse la massima pubblicità e fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le associazioni o i comitati che abbiano un interesse riconosciuto possono formulare al presidente della giunta regionale le proprie osservazioni.

11-ter. Entro i successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 11-bis, e comunque entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle proposte di cui al comma 11, la regione, tenendo conto delle osservazioni pervenute, esprime il proprio parere vincolante; trascorsi tali termini senza che la regione si sia espressa, le proposte si intendono accolte »;

al comma 14, al capoverso, le parole: « attività produttive » sono sostituite dalle seguenti: « attività economiche »; le parole: « lire 50 miliardi, di cui 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli

esercizi 1994-1995 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 60 miliardi, di cui 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 20 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995 ».

All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le disposizioni previste dai commi nono e decimo dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, si applicano anche per gli anni 1993, 1994 e 1995. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 ».

All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: « della GEPI S.p.a., » sono inserite le seguenti: « cui il Governo deve provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Rifinanziamento di interventi in campo economico). — 1. Per le finalità previste dal decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Gli interventi disposti a valere sugli stanziamenti di cui al presente comma sono effettuati anche nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Al Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è conferita la somma di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per consentire il proseguimento del programma generale della metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro ».

All'articolo 6:

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni maggiormente interessate e avvalendosi anche dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, istituito dall'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce con pro-

prio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aree del territorio nazionale caratterizzate da elevata incidenza delle attività di produzione e di manutenzione di materiali di armamento. Per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento nelle aree individuate ai sensi del presente comma, è autorizzata la complessiva spesa quinquennale di lire 500 miliardi »;

dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Per accedere ai contributi di cui al comma 8 possono essere conclusi accordi di programma tra soggetti pubblici e privati operanti nelle aree individuate ai sensi del comma 7 e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovranno tra l'altro prevedere:

a) l'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie pubbliche e private nonché di quelle eventualmente provenienti dalla Comunità economica europea;

b) l'individuazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di un responsabile dell'attuazione dell'accordo, che è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) i tempi di attuazione degli interventi previsti;

d) le modalità di controllo e di verifica dell'attuazione dell'accordo ».

All'articolo 7, al comma 1, le parole: « comma 4 » sono sostituite dalle seguenti: « comma 5 ».

All'articolo 11:

al comma 5, dopo le parole: « il Ministero della marina mercantile conce-

derà » sono inserite le seguenti: « , sentite le regioni interessate, »;

al comma 7, dopo le parole: « gruppo Finmare » sono inserite le seguenti: « , da presentare entro il 31 luglio 1993, »; e dopo le parole: « Ministri della marina mercantile e del tesoro » sono inserite le seguenti: « , sentite le competenti Commissioni parlamentari, ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — (Pacchetti turistici per stranieri). — 1. Al fine di promuovere il turismo verso l'Italia nel triennio 1993-1995, sono attivate le seguenti misure agevolative:

a) soccorso stradale prestato dall'Automobile Club d'Italia (ACI) a favore dei turisti stranieri e degli italiani residenti all'estero che giungono in Italia con motocicli o autovetture con targa di registro estera, ad esclusione dei veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano. La stessa agevolazione è concessa ai turisti stranieri e agli italiani residenti all'estero che giungono in Italia negli aeroporti intercontinentali e visitano il Paese con la formula "Fly and Drive";

b) tessera di ingresso ai musei dello Stato ubicati nei capoluoghi di regione e di provincia;

c) assistenza turistica per i turisti stranieri che si trovino, in Italia, in situazioni di emergenza che richiedono un intervento immediato.

2. Le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1 sono definite nelle convenzioni che la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche di intesa con altre amministrazioni interessate, è autorizzata a stipulare con l'ACI e con altri enti pubblici o privati.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, è comprensivo dell'onere relativo alla utiliz-

zazione di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri sino al 31 dicembre 1992, da ripartire nel triennio 1993-1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Per le finalità di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, il progetto relativo al Centro nazionale di informazioni per il turismo (CNIT), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 1990, è realizzato dall'aggiudicatario nei limiti delle disponibilità di bilancio, pari a lire 35.705 milioni corrispondenti alla prima assegnazione disposta dal CIPE con la suddetta deliberazione. Il nuovo contratto dovrà essere stipulato seguendo le procedure previste dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 ».

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

« ART. 12-bis. — (Provvedimenti urgenti per la promozione degli investimenti nel settore del turismo). — 1. Il Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è soppresso e le relative disponibilità sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

2. I finanziamenti di progetti a carattere nazionale disposti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 4 agosto 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1989, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, per i quali non è stata stipulata la prevista convenzione entro due anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto ministeriale, sono revocati. Le relative disponibilità, nonché quelle relative ai progetti

a carattere nazionale comunque già revocati, sono destinate alle finalità di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Le disponibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo e sono destinate alla concessione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, ai progetti presentati e ritenuti ammissibili ai sensi del medesimo decreto-legge.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interessati, ai sensi del comma 3, ripresentano domanda di ammissione al finanziamento. La domanda è accompagnata da una relazione illustrativa degli aggiornamenti e delle modifiche eventualmente apportati rispetto al progetto originale, che non debbono comportare sostanziali modificazioni della progettazione delle caratteristiche degli interventi stessi, e dalla struttura dei costi.

5. Non sono ammessi al finanziamento i progetti che alla data di ripresentazione della domanda siano già stati realizzati per una quota superiore al trenta per cento dei costi.

6. L'ammissione al finanziamento è disposta, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri in base alle priorità ed ai criteri previsti dalla normativa di cui al comma 7 del presente articolo, tenuto conto dell'interesse sociale alla realizzazione dell'opera anche in relazione alle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, e quelle di cui al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 13 gennaio 1989 ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Interventi nel settore dell'irrigazione e della cooperazione agricola).

1. Negli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, recante interventi per la realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore dell'irrigazione e per il sostegno della cooperazione agricola, le parole: « ventennali » sono sostituite da quelle: « decennali ».

2. Per la prosecuzione del programma di opere individuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è autorizzata la spesa di lire 47 miliardi per il 1993, di lire 147 miliardi per il 1994 e di lire 257 miliardi per il 1995.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, quanto a lire 47 miliardi per il 1993, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500; quanto a lire 147 miliardi per il 1994 e a lire 257 miliardi per il 1995, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 del medesimo stato di previsione, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 2.

(Interventi per le medie e piccole imprese).

1. All'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 28 novembre 1980, n. 782, al primo periodo, dopo le parole: « iniziatrice da realizzare da piccole e medie imprese », sono inserite le parole: « , ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi » ed al periodo: « I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni. » sono aggiunte le parole: « , salvo quanto stabilito al secondo comma. ».

2. All'articolo 2 della legge 28 novembre 1980, n. 782, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, o ad operatori aventi sede in Italia ed autorizzati all'investimento nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come società di capitali o come società cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potrà essere altresì utilizzato per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, con particolare riguardo per le imprese con sede nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le

garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere su detto fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalità e le modalità di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, è consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilità annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato. ».

3. Il Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 29 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 100 miliardi per l'anno 1991. Al corrispondente onere si provvede a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è altresì incrementato di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

5. Il secondo comma dell'articolo 29 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è sostituito dal seguente:

« Il tasso di interesse agevolato annuo minimo, comprensivo di ogni onere acces-

sorio o spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito come segue:

a) per le aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/1988: 55 per cento del tasso di riferimento preso a base per il calcolo del contributo in conto interessi da concedersi da parte della Cassa artigiana e delle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane;

b) per le aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n. 2052/1988: 65 per cento del tasso di riferimento sopra precisato;

c) per le rimanenti zone: 75 per cento del tasso di riferimento come sopra precisato. ».

6. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato della somma di lire 100 miliardi, per ciascuno degli anni 1994 e 1995, per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

7. All'articolo 44, primo comma, lettera i), della legge 25 luglio 1952, n. 949, come modificato dall'articolo 1, n. 3), secondo comma del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, le parole: « assicurando alle imprese insediate nel Mezzogiorno il 60 per cento delle disponibilità di finanziamento e il 40 per cento alle rimanenti zone, con particolare riguardo a quelle in cui si manifestino fenomeni di depressione economica o problemi occupazionali derivanti da crisi congiunturali di settore. Nel caso che il 60 per cento non venga

esaurito dalle domande relative al Mezzogiorno esso dovrà essere destinato alle zone rimanenti con gli stessi criteri » sono sostituite dalle seguenti: « assicurando priorità di finanziamento alle domande presentate dalle imprese localizzate nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 ».

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. La definizione di piccola impresa, l'intensità delle agevolazioni concedibili ai sensi della presente legge e gli investimenti oggetto delle stesse saranno adeguati, a decorrere dal 1° luglio 1993, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per la parte di competenza, del Ministro del tesoro, alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, tenuto conto delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità europee. ».

9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dovrà essere adeguata alla disciplina comunitaria la normativa in vigore relativa agli aiuti alla piccola e media impresa.

10. La dotazione del Fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è integrata della somma di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

11. Per consentire l'immediata attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per gli insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i con-

sorzi di sviluppo industriale, di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano alla regione territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati. Le proposte si intendono accolte, qualora, entro i trenta giorni successivi, la regione non adotti un provvedimento negativo.

12. Ai consorzi di cui al comma 11 si applica la normativa generale in materia di società per azioni. Il controllo regionale si esplica sui piani economici e finanziari.

13. L'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — 1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.

2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1991 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. ».

14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività produttive, sono assegnati alla re-

gione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994-1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. ».

15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14, le somme iscritte al capitolo 7557 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli esercizi 1993-1995 devono essere attribuite alla regione Veneto. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

16. L'articolo 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è abrogato.

17. Ai fini dell'attuazione del comma 13, le somme di lire 5 miliardi per l'anno 1991 e di lire 8 miliardi per l'anno 1992, conferite alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (FRIE), di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 198, devono essere attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia.

ARTICOLO 3.

(Fondo per il credito agevolato al commercio).

1. Il Fondo per il credito agevolato al commercio, di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è integrato di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 4.

(Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio).

1. Il fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio, di cui all'articolo 3-*octies* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, è integrato di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 5.

(Interventi GEPI).

1. In attesa di un provvedimento organico di riordinamento e di definizione dell'assetto azionario della GEPI S.p.a., per consentire l'immediata attuazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione ed alla riconversione dell'apparato produttivo nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, la stessa GEPI è autorizzata a contrarre mutui decennali correlati agli importi dei limiti di impegno di cui al presente articolo.

2. Per l'urgente avvio degli interventi, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alla GEPI S.p.a. anticipazioni in relazione alle somme derivanti dai mutui di cui al comma 1.

3. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al comma 1 e gli oneri finanziari per le anticipazioni di cui al comma 2 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo dei predetti oneri è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere corri-

sposto direttamente agli istituti ed aziende di credito concedenti. Per tali finalità è autorizzato il limite di impegno di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995.

4. Fino al riordino delle partecipazioni statali di cui all'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per gli enti di gestione azionisti della GEPI S.p.a. si intende sospeso l'obbligo di contabilizzare le perdite conseguenti alle rispettive partecipazioni nella GEPI stessa.

5. I criteri e le modalità per l'utilizzazione dei fondi di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative dell'occupazione istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1992, e sono comunicati alla Commissione CEE prima della loro applicazione.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993, a lire 200 miliardi per l'anno 1994 e a lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto in termini di limiti di impegno, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Per consentire la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, è assegnata alla GEPI la somma di lire 25 miliardi per il medesimo anno, da utilizzare con le modalità di cui al comma 8 della predetta normativa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

ARTICOLO 6.

(Interventi per la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica).

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri, da adottare nel secondo semestre dell'anno 1993.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratti dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e di lire 150 miliardi con decorrenza 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 100 miliardi per l'anno 1993 e a lire 250 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti d'impegno).

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati i limiti d'impegno decennali di lire 50 miliardi ciascuno per gli anni 1993 e 1994.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 4 si applicano i criteri, le procedure e le modalità già stabiliti con i provvedimenti previsti dall'articolo 4 della legge 24 dicembre 1985, n. 808.

6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a lire 50 miliardi per il 1993 e lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (limiti di impegno).

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche avvalendosi dell'Ufficio di coordinamento della produzione di materiale di armamento, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 luglio 1990, n. 185, definisce un programma quinquennale del complessivo importo di lire 500 miliardi per interventi di razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione produttiva dell'industria bellica, attraverso lo sviluppo delle produzioni in campo civile e duale.

8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce modalità e criteri per l'attuazione del comma 7, con riferimento anche alla concessione di contributi e alla restituzione allo Stato, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, dei contributi medesimi.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7 per il triennio 1993-1995, pari a lire 80 miliardi per il 1993, a lire 90 miliardi per il 1994 e a lire 100 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. A valere sulle somme versate al bilancio dello Stato nell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, ad iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno medesimo, una quota fino all'importo complessivo di lire 300 miliardi.

ARTICOLO 7.

(Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali).

1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte già avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere già espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.

3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non

statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente Ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi

e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145.

ARTICOLO 8.

(Proroghe di termini).

1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

ARTICOLO 9.

(Emissione di titoli del debito pubblico in valuta estera).

1. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, denominazione, durata, prezzi, tassi d'interesse ed ogni altra caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute nonché le condizioni e ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi. Con propri decreti il Ministro del tesoro fissa altresì le caratteristiche relative all'accensione di prestiti, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento.

2. Il Ministro del tesoro può procedere con propri decreti al rimborso anticipato dei titoli, nonché ad eventuali operazioni di concambio fra titoli emessi e da emettere.

3. Ai fini della dismissione di azioni di proprietà del tesoro, il Ministro ha facoltà di stabilire con propri decreti quali titoli di Stato poliennali di nuova emissione o già emessi, purché con durata residua non inferiore a cinque anni, possono essere accettati in pagamento, anche al prezzo di emissione.

ARTICOLO 10.

(Centro italiano
di ricerche aerospaziali).

1. Nell'articolo 11 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli utili conseguiti dal predetto Centro derivanti dallo svolgimento delle attività relative alla realizzazione del Programma PRORA di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, e reinvestiti nelle attività previste nell'ambito del programma medesimo sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi e devono essere imputati ad apposito fondo. I contributi concessi al Centro italiano di ricerche aerospaziali ai sensi della predetta legge 16 maggio 1989, n. 184, e dalla legge 14 febbraio 1991, n. 46, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa. ».

ARTICOLO 11.

(Industria cantieristica ed armatoriale e
contributi per le società di navigazione).

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati alla costruzione ed alla trasformazione di navi ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, e con le modalità stabilite dalla legge 31 dicembre 1991, n. 431, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1993 e di lire 30 miliardi per l'anno 1994.

2. Per consentire ulteriori interventi a favore delle imprese armatoriali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 della citata legge n. 234 del 1989, sono autorizzati, nel triennio 1993-95, limiti di impegno in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1993 e di lire 10 miliardi per l'anno 1994.

3. Per il completamento delle procedure per i saldi relativi alle determinazioni definitive dell'ammontare dei contri-

buti già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzata la spesa di lire 18.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

4. Per consentire l'accoglimento delle istanze per iniziative assunte entro il 31 dicembre 1990 ai sensi dell'articolo 27 della legge 14 giugno 1989, n. 234, rimaste inevase per carenza di fondi, è autorizzata la spesa di lire 12.000 milioni quale limite di impegno per l'anno 1993.

5. Per le aree particolarmente in crisi della Campania e della Versilia, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, il Ministero della marina mercantile concederà i contributi per una nuova costruzione alle imprese navalmeccaniche che non abbiano già ottenuto alcun contributo a tale titolo, anche derogando a quanto disposto dal decreto del Ministro della marina mercantile 20 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991, sempre che la costruzione abbia raggiunto un grado di realizzazione non inferiore al 15 per cento.

6. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nei commi da 1 a 4, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1993 ed a lire 110.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-95, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della marina mercantile.

7. Entro novanta giorni dall'approvazione del programma di riordino della Società di navigazione del gruppo Finmare i Ministri della marina mercantile e del tesoro procederanno alla revisione del programma di ristrutturazione dei servizi stabiliti, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, con decreto del Ministro della marina mercantile 28 febbraio 1987, e successive modifiche, tenendo conto anche delle osserva-

zioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

8. In attesa della revisione di cui al comma 7, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di conferire certezza ai rapporti in corso, la corresponsione del contributo di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è condizionata al solo espletamento, per gli anni 1991 e seguenti, dei servizi di cui al programma di ristrutturazione, anche se esercitati con navi non di proprietà, che mantengono fino alla sopra citata revisione il carattere di indispensabilità per l'economia nazionale.

9. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383, è da intendersi nel senso che il riferimento al disavanzo gestionale dei singoli servizi, per gli anni 1991 e seguenti, è mero parametro di ripartizione dell'importo del contributo tra le due società, restando l'entità del contributo medesimo commisurata unicamente alla durata ed alle quote dei servizi attivati, anche con navi non di proprietà, rispetto a quelli complessivamente previsti dal programma.

ARTICOLO 12.

(Turisti stranieri motorizzati).

1. In relazione agli oneri derivanti dalla utilizzazione sino al 31 dicembre 1992 di pacchetti turistici da parte di cittadini stranieri motorizzati, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1993, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e dello spettacolo.

ARTICOLO 13.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Per gli interventi della Cassa per la formazione delle proprietà contadine è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per il 1993. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, come rifinanziata con la legge 23 dicembre 1992, n. 500.

1. 1.

Cellai, Gasparri, Agostinacchio, Patarino.

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: medie imprese aggiungere le seguenti: , anche artigiane.,

2. 1.

Cellai, Gasparri.

Al comma 2, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: società cooperative aggiungere le seguenti: e di imprese artigiane.

* 2. 2.

Cellai, Gasparri.

Al comma 2, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: società cooperative aggiungere le seguenti: e di imprese artigiane.

* 2. 3.

Muzio, Carcarino, Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Sostituire i commi 11 e 11-bis con i seguenti:

11. Per consentire l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di reindustrializzazione, i consorzi di sviluppo industriale di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, formulano ai comuni territorialmente competenti, che le adottano secondo le norme vigenti in materia, le necessarie proposte di adeguamento ed aggiornamento dei piani degli agglomerati industriali attrezzati, sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

11-bis. I piani adottati ai sensi del comma 11 sono pubblicati secondo le norme vigenti in materia, affinché le associazioni, i comitati e i cittadini possano formulare le proprie osservazioni che, controdedotte dai comuni, sono inviate alle regioni che decidono, approvandoli o respingendoli, entro i successivi centotanta giorni.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11-ter.

2. 12.

Turrone, Scalia.

Sopprimere il comma 11.

2. 7.

Muzio, Carcarino, Crucianelli,
Guerra, Marino, Renato Al-
berini, Bergonzi, Bolognesi,
Azzolina, Calini Canavesi.

Sopprimere il comma 12.

2. 16.

Scalia.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il termine stabilito nell'articolo unico della legge 10 maggio 1983, n. 191, è prorogato al 31 dicembre 2000.

2. 11.

Francauzani, Zampieri.

Sostituire il comma 14 con il seguente:

14. L'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è sostituito dal seguente:

« ART. 8 - 1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1 ed al fine di promuovere lo sviluppo dell'occupazione e delle attività economico-produttive, sono assegnati alla regione Veneto un contributo speciale di lire 8 miliardi per il periodo 1991-1994 in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Treviso collocate ad est del fiume Piave, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno, ed un contributo speciale di lire 50 miliardi, di cui 10 miliardi per l'esercizio 1992, 10 miliardi per l'esercizio 1993 e 15 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995, in favore delle imprese delle zone montane della provincia di Belluno. Per tali ultime finalità è altresì autorizzata l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1994 e 1995; al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzazione delle proiezioni, per i medesimi anni, dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto, ai fini del

bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 ».

2. 19.

La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali, per almeno tre annate agrarie, nel periodo 1980-1992, sono erogate le provvidenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. All'uopo le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari prorogati sono assistiti dalle garanzie del Fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si fa fronte con la utilizzazione degli stanziamenti del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge n. 590 del 1981, e successive modificazioni. Tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese.

2. 10.

Agostinacchio, Cellai, Patarino,
Gasparri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

18. Alle aziende agricole colpite da calamità naturali per almeno cinque annate agrarie nel periodo 1980/1992 sono erogate le provvidenze di cui al decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31. Le scadenze delle cambiali agrarie fino al 31 dicembre 1992 sono prorogate al 31 dicembre 1994 ed i prestiti agrari sono assistiti dalla garanzia del Fondo interbancario di garanzia. Agli oneri relativi si farà fronte con gli stanziamenti di cui alla legge n. 590 del 1981, e successive modificazioni. All'uopo tutte le procedure esecutive relative ai prestiti suddetti sono sospese.

2. 17.

Zarro, Torchio, Napoli, Pinza,
Viti, Castellotti, Perrone.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I consorzi di primo e di secondo grado e le società cooperative e consortili che abbiano come oggetto sociale l'attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di imprese creditizie, di società di locazione finanziaria, di società di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate, appartenenti a qualsiasi settore economico, sono iscritti, su domanda, in un'apposita sezione dell'elenco previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e non sono soggetti agli ulteriori obblighi previsti dal citato decreto-legge n. 143 del 1991.

2. L'iscrizione nella sezione dell'elenco di cui al comma 1 è condizionata alla provata onorabilità personale dei componenti degli organi direttivi e di controllo e del direttore generale e non abilita ad effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari.

3. L'attività di prestazione di garanzie collettive di cui al comma 1 del presente articolo, rese dai soggetti di cui al medesimo comma 1, non rientrano tra le attività finanziarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai consorzi e alle cooperative di garanzia collettiva fidi di secondo grado di cui agli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

2. 05.

La Commissione.

ART. 3.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

01-bis. Al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, le

parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 5 per cento ».

3. 1.

Cellai, Gasparri.

Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un importo di lire dieci miliardi annui.

3. 3.

La Commissione.

ART. 5.

Sopprimerlo.

* 5. 1.

Peraboni, Formentini, Padovan, Gnutti, Ongaro, Matteja.

Sopprimerlo.

* 5. 15.

Scalia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. È istituito un Fondo rotativo finalizzato alla realizzazione, nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale, ivi comprese quelle dirette alla promozione dell'efficienza complessiva dell'area anche attraverso interventi di infrastrutturazione tecnologica.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si realizzano tramite accordi di programma definiti tra i soggetti privati e pubblici, in particolare le regioni, operanti nelle aree in oggetto, incluse le società di pro-

mozione industriale partecipate dai disciolti enti di gestione delle partecipazioni statali ed in particolare la Gepi SpA. Gli accordi di programma possono essere altresì promossi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ai sensi del comma 1, gli accordi di cui al comma 2 devono prevedere in forma esplicita gli obiettivi di sviluppo, di promozione dell'occupazione e dell'efficienza dell'area in oggetto, i tempi di realizzazione, le modalità di controllo e verifica dell'attuazione dell'accordo.

4. All'attuazione degli interventi previsti nell'accordo di programma è preposto, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con le regioni interessate, che può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Per la partecipazione al finanziamento degli accordi di programma, selezionati sulla base degli obiettivi di cui al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse attivabili a livello locale e comunitario ai sensi del comma 8. Le caratteristiche e l'intensità degli interventi sono stabilite nel rispetto della vigente disciplina comunitaria.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale, per le funzioni di consulenza, del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, istituito, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 settembre 1992. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta inoltre le misure organizzative atte a garantire il coordinamento degli interventi, l'assistenza alle regioni e la partecipazione dei responsabili di cui al comma 4.

7. Le disponibilità del fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate quale

quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione di programmi di politica comunitaria, secondo le modalità stabilite dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.

8. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per il 1993, lire 200 miliardi per il 1994 e lire 300 miliardi per il 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. 2.

Strada, Costantini, Prevosto,
Ennio Grassi, Grasso, Serafini, Vannoni, Bassolino.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5.

1. La GEPI SpA, in attesa di essere posta in liquidazione, è affidata a un commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Spetta al commissario straordinario di cui al comma 1 la gestione ordinaria e straordinaria dell'ente.

3. Entro tre mesi dalla data di insediamento, il commissario straordinario presenta ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale un programma che individui il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente sopprimendo.

4. Il programma di cui al comma 3 deve prevedere in dettaglio le singole

operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonché di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni.

5. Il commissario straordinario compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma suddetto e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario straordinario, secondo le indicazioni del programma, ha facoltà di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente e di acquistare crediti.

6. Il commissario straordinario provvede alla gestione corrente del sopprimendo ente con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari, in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie del sopprimendo ente ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti delle delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione straordinaria.

7. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di cinque unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici.

8. Il commissario straordinario provvede inoltre al pagamento dei debiti del sopprimendo ente, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata all'emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di 250 miliardi di lire; nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare antici-

pazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro; le condizioni di scadenza e tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Le richieste dei pagamenti sono presentate al commissario straordinario da coloro che hanno diritti da far valere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ove non vi abbiano già provveduto. Su proposta del commissario straordinario il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi.

9. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilirsi con propri decreti.

10. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, in termini di limiti di impegno, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

11. Il commissario straordinario invia alle Commissioni competenti di Camera e Senato, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta durante il suo mandato.

12. Il commissario straordinario resta in carica per un periodo di tre anni e il suo incarico non è prorogabile; alla fine dell'incarico l'ente è soppresso e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina, con proprio decreto, il commissario liquidatore.

13. I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale sono autorizzati a:

a) predisporre un piano per l'occupazione delle imprese partecipate GEPI che preveda:

1) cassa integrazione guadagni della durata minima di 18 mesi;

2) prepensionamento dei lavoratori che abbiano raggiunto il cinquantacinquesimo anno di età o abbiano conseguito 30 anni di lavoro;

3) riqualificazione del personale ed eventuale reimmissione in attività similari o di tutela e salvaguardia dell'ambiente;

b) predisporre un piano di risanamento, che preveda la revisione delle partecipazioni, risolva l'assetto azionario della GEPI e riorganizzi gli strumenti di intervento a partecipazione pubblica sul mercato del lavoro.

5. 14.

Scalia.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

5. 16.

Scalia.

Sopprimere il comma 4.

* 5. 7.

Ennio Grassi, Bassolino, Grasso, Prevosto, Serafini, Strada, Costantini, Vannoni.

Sopprimere il comma 4.

* 5. 8.

Peraboni, Matteja, Gnutti, Ongaro, Padovan.

Sopprimere il comma 4.

* 5. 9.

Cellai, Gasparri.

Sopprimere i commi 5 e 6.

5. 17.

Scalia.

Al comma 5, dopo le parole: Commissione CEE aggiungere le seguenti: e alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

5. 18.

La Commissione.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Tramite apposite convenzioni, la GEPI è autorizzata ad affidare le predisposizione di progetti finalizzati alla creazione di nuova occupazione e la gestione degli stessi a enti e associazioni imprenditoriali di rilevanza nazionale.

5. 13.

Sanese, Fortunato, Antoci.

ART. 5-bis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disponibilità di cui al comma 3 sono destinate al finanziamento delle iniziative relative al programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI Spa) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, è differito al 31 dicembre 1994. Nella determinazione dell'intervento del Fondo speciale di reindustrializzazione di cui al comma 3 a beneficio delle singole iniziative rientranti nel programma di promozione industriale non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 30 giugno 1992.

5-bis. 4.

La Commissione.

ART. 6.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

6. 20.

Crippa, Scalia.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. È autorizzato l'avvio di un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Minerva, come previsto dal piano di ammodernamento della flottiglia corvette, incluso il relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. A titolo di risarcimento delle aziende costruttrici ed allo scopo di procedere alla necessaria manutenzione ed all'ammodernamento di quattro unità navali classe Lupo, è costituito, presso il Ministero della difesa, un fondo con dotazione di lire 100 miliardi per il 1993. Le imprese costruttrici sono altresì autorizzate a procedere, entro il 31 dicembre 1993, all'alienazione delle predette unità sulla base della vigente normativa in materia di esportazione di materiale di armamento.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e 150 miliardi con decorrenza 1994.

3-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 100 miliardi per il 1993 e in lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti di impegno).

6. 1.

Muzio, Dorigo, Bolognesi, Russo
Spena, Carcarino.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

1. A titolo di risarcimento delle aziende costruttrici ed allo scopo di procedere alla necessaria manutenzione e ammodernamento di quattro unità navali classe Lupo, è istituito, presso il Ministero della difesa, un fondo con dotazione di lire 100 miliardi per il 1993. Le imprese costruttrici sono altresì autorizzate a procedere, entro il 31 dicembre 1993, all'alienazione delle predette unità sulla base della vigente normativa in materia di esportazione di materiale di armamento.

2. E, autorizzato l'avvio di un programma di ammodernamento della Marina militare, previa definizione, da parte del Parlamento, del nuovo modello di difesa.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori, correlati a limiti di impegno decennali di lire 100 miliardi con decorrenza 1993 e 150 miliardi con decorrenza 1994.

3-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato rispettivamente in lire 100 miliardi per il 1993 e in lire 250 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il

1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (limiti di impegno).

6. 2.

Folena, Strada, Costantini, Ennio Grassi, Bassolino, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: con priorità fino alla fine del comma.

6. 3.

Gasparri, Cellai.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La società fornitrice delle unità navali di cui al comma 1, oltre che per la ristrutturazione delle quattro unità navali classe Lupo, è tenuta ad impegnare i finanziamenti relativi all'acquisto delle unità navali stesse all'ammodernamento ed alla riconversione per produzioni in campo civile dei propri impianti, stabilimenti e cantieri.

6. 4.

Bolognesi, Russo Spina, Muzio, Carcarino.

Sopprimere il comma 2.

6. 5.

Cellai, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

6. 6.

Cellai, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

6. 8.

Cellai, Gasparri.

Sopprimere il comma 5.

6. 9.

Cellai, Gasparri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, sottoporrà al CIPI l'aggiornamento della delibera di cui all'articolo 4, commi primo, secondo, terzo e quarto, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, assicurando l'armonico sviluppo su tutto il territorio nazionale dell'industria aeronautica.

6. 10.

Peraboni, Maroni, Matteja.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: Per favorire fino a: duale con le seguenti: Per favorire la riconversione produttiva nel campo civile.

* 6. 11.

Muzio, Carcarino, Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: Per favorire fino a: duale con le seguenti: Per favorire la riconversione produttiva nel campo civile.

* 6. 12.

Folena, Strada, Costantini, Ennio Grassi, Bassolino, Grasso, Prevosto, Serafini.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole da: Per favorire fino a: duale con le seguenti: Per favorire la riconversione produttiva nel campo civile.

* 6. 21.

Crippa, Scalia.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari ad almeno un terzo dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma deve essere investita per la produzione civile nel settore cantieristico attualmente impegnato nella produzione bellica.

6. 14.

Muzio, Dorigo, Bolognesi, Russo Spena, Carcarino.

Al comma 9, sostituire le parole: relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: relativo al Ministero della difesa.

** 6. 15.

Russo Spena, Bacciardi, Dorigo, Muzio, Carcarino, Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 9, sostituire le parole: relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con le seguenti: relativo al Ministero della difesa.

** 6. 22.

Crippa, Scalia.

Sopprimere il comma 10.

* 6. 16.

Folena, Strada, Prevosto, Ennio Grassi, Serafini, Grasso, Vannoni, Costantini.

Sopprimere il comma 10.

* 6. 17.

Peraboni, Gnutti.

Sopprimere il comma 10.

* 6. 18.

Cellai, Gasparri.

Sopprimere il comma 10.

* 6. 19.

Russo Spena, Bacciardi, Dorigo, Muzio, Carcarino, Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Sopprimere il comma 10.

* 6. 23.

Scalia.

ART. 7.

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

7. 1.

Cellai, Gasparri, Poli Bortone.

Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

7. 2.

Cellai, Gasparri, Poli Bortone.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

7. 3.

Cellai, Gasparri, Poli Bortone.

ART. 8.

Sopprimerlo.

* 8. 1.

Sestero Gianotti, Lento, Muzio, Carcarino, Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Sopprimerlo.

* 8. 2.

Cellai, Gasparri.

Sopprimerlo.

* 8. 8.

Scalia.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. È abrogata la lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

1-ter. Sono soppressi l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

1-quater. Il farmacista che non ottempera all'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 539 del 1992, di conservare le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 6, ridotta ad un terzo.

8. 3.

Perani, Casilli.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. È abrogata la lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

1-ter. Sono soppressi l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.

8. 10.

La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il farmacista che non ottempera all'obbligo previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, di conservare ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 del medesimo articolo, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al comma 6, ridotte ad un terzo.

8. 7.

Cellai, Gasparri.

ART. 10.

Sopprimerlo.

* 10. 1.

Costantini, Ennio Grassi, Bassolino, Strada, Grasso, Prevosto, Serafini, Vannoni.

Sopprimerlo.

* 10. 2.

Peraboni, Matteja.

Sopprimerlo.

* 10. 3.

Cellai, Gasparri.

ART. 11.

Al comma 5, sostituire la parola: Versilia con la seguente: Toscana.

11. 9.

La Commissione.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: oltre che dell'indispensabile funzione per l'economia nazionale dei traffici internazionali di linea.

11. 6.

Muzio, Carcarino, Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

ART. 12.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ubicati nei capoluoghi di regione e di provincia.

* 12. 1.

Peraboni.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: ubicati nei capoluoghi di regione e di provincia.

* 12. 3.

La Commissione.

ART. 12-bis.

Dopo l'articolo 12-bis aggiungere il seguente:

ART. 12-ter.

1. Le imprese che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni e di enti pubblici economici sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi, delle imposte e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti

cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per la cessione dei crediti di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) prevedere un termine successivo alla scadenza del credito entro il quale l'impresa può rivolgersi ai soggetti debitori per chiedere il pagamento del credito vantato e, in caso di mancanza di disponibilità finanziarie di questi ultimi o di qualsiasi altro impedimento, la certificazione della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito stesso;

b) prevedere un termine entro il quale i soggetti debitori sono tenuti agli adempimenti di cui alla lettera a), trascorso il quale l'istanza dell'impresa si intende accolta favorevolmente;

c) prevedere che nei contratti di fornitura alla pubblica amministrazione siano sempre indicati i termini di pagamento e che la scadenza del credito venga riportata sulla fattura relativa con riferimento alla data di emissione della fattura stessa.

12-bis. 01.

Peraboni, Strada, Gnutti, Padovan.

Dopo l'articolo 12-bis aggiungere il seguente:

ART. 12-ter.

1. All'articolo 15 della legge 30 dicembre 1990, n. 412, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

* 2-bis. L'Inps può costituire, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, una o più società per azioni cui affidare la gestione degli stabilimenti termali, nonché della casa di riposo "G. Bettolo" di Camogli.

2-ter. I comuni, le province e le regioni ove hanno sede gli stabilimenti termali nonché la casa di riposo di cui al comma 2-bis possono partecipare come azionisti alle società di cui al medesimo comma 2-bis. ».

12-bis. 02.

Masini, Ghezzi, Baccarini.

Dopo l'articolo 12-bis aggiungere il seguente:

ART. 12-ter.

1. Il conto fiscale di cui all'articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, è trasformato in « conto fiscale e contributivo », restando ferma la disciplina ivi stabilita.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 nel conto fiscale e contributivo dovranno essere registrati, oltre ai versamenti ed ai rimborsi relativi alle imposte sui redditi ed all'imposta sul valore aggiunto, già previsti dall'articolo 78, comma 28, della citata legge n. 413 del 1991, anche i ver-

samenti ed i rimborsi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali.

3. La lettera c) del comma 31 dell'articolo 78 della citata legge n. 413 del 1991 è sostituita dalla seguente:

« c) al fine di evitare ritardi nell'acquisizione delle somme incassate da parte dell'erario e degli enti interessati, saranno coordinati gli attuali termini di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e dei contributi previdenziali ed assistenziali, per consentire lo svolgimento delle necessarie operazioni di registrazione e di contabilizzazione delle somme incassate, fermo restando che il versamento nelle casse erariali ed in quelle degli enti deve avvenire da parte del concessionario entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di cui alla lettera a ».

4. All'articolo 78, comma 35, della citata legge n. 413 del 1991, dopo le parole: « lo stato della riscossione dei tributi », sono inserite le seguenti: « e dei contributi previdenziali ed assistenziali ».

12-bis. 04.

Cancian.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 12 luglio 1993.**

Giorgio Carta, d'Aquino, Ferrarini,
Forlani, Foschi.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 9 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSI: « Divieto di sottoporre a imposizione fiscale gli immobili adibiti ad abitazione del proprietario » (2911);

MENSURATI: « Modifiche alle leggi 8 giugno 1990, n. 142, e 25 marzo 1993, n. 81, concernenti l'elezione del presidente della circoscrizione e del consiglio circoscrizionale » (2914).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio
di una proposta di legge costituzionale.**

In data 9 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

BIANCHINI: « Modifiche agli articoli 60, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione in materia di durata e di scioglimento delle Camere, nonché di elezione diretta del primo ministro » (2912).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CRESCO: « Norme per la gestione della crisi in applicazione dell'articolo 78 della Costituzione » (1806) (*Parere della IV Commissione*);

MELILLA ed altri: « Istituzione del difensore civico per l'ambiente » (2796) (*Parere della II e della V Commissione, nonché della VIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla II Commissione (Giustizia):

PECORARO SCANIO ed altri: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di richiesta di autorizzazione a procedere e soppressione dell'informazione di garanzia » (2666) (*Parere della I Commissione*);

alla IV Commissione (Difesa):

GASPAROTTO ed altri: « Riforma delle rappresentanze militari delle Forze armate, dei Carabinieri e della Guardia di finanza » (2716) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della IX e della XI Commissione*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

BOTTINI: « Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica » (2779) (*Parere della I, della II, della V e della IX Commissione*);

POTÌ ed altri: « Norme per lo smaltimento delle acque reflue dei frantoi oleari » (2800) (*Parere della I, della V e della VII Commissione, nonché della XIII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

alla XI Commissione (Lavoro):

BOLOGNESI ed altri: « Istituzione di una indennità di contingenza semestrale per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e norme sulla perequazione automatica delle pensioni » (2813) (*Parere della I e della V Commissione*);

S. 1175. — Senatori KARL FERRARI ed altri: « Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici nelle scuole elementari in lingua tedesca nella provincia di Bolzano » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2835) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla XII Commissione (Affari sociali):

FERRI: « Disciplina delle autopsie scientifiche sulle vittime da sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) » (2816) (*Parere della I, della V e della VII Commissione*);

alla XIII Commissione (Agricoltura):

PRATESI ed altri: « Norme per la produzione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli biologici » (2838) (*Parere della I della II, della V, della VIII, della X, della XII Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*);

alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):

PELLICANI ed altri: « Norme per la regolazione delle tariffe e il controllo

della qualità dei servizi di interesse pubblico a tutela degli interessi e dei diritti degli utenti » (2258) (*Parere della I, della II, della V, della VI, della VIII, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie*).

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

nei confronti del deputato Renato MASSARI per il reato di cui agli articoli 61, numero 2), 81 e 648 del codice penale (ricettazione, continuata e aggravata) (doc. IV, n. 486).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione.

Con lettera del 5 luglio 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, gli atti di un procedimento penale concernente il deputato Rino FORMICA, nella sua qualità di ministro delle finanze *pro tempore* per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 323, primo e secondo comma, del codice penale (abuso d'ufficio continuato) (doc. IV-bis, n. 4).

Gli atti di cui sopra sono stati immediatamente inviati alla Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge costituzionale.

La relazione motivata allegata agli atti medesimi sarà stampata e distribuita.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro della marina mercantile ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Stefano Daneri a presidente dell'Azienda dei mezzi meccanici e magazzini del porto di Ancona.

Tale richiesta, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Annunzio di interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S p A*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-215
Lire 1000